

CIRCOLARE N. 994

## “Tregua fiscale 2023”: calendario delle scadenze aggiornato

La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha introdotto una serie di misure in materia di riscossione e controversie tributarie, già oggetto delle Circolari di Studio [n. 979 del 02.02.2023](#), [n. 980 del 10.02.2023](#) e [n. 984 del 28.02.2023](#) alle quali si rinvia.

Con l’emanazione dei decreti legge n. 34/2023, n. 51/2023 e n. 61/2023, sono state apportate modifiche alle scadenze delle principali sanatorie della c.d. “tregua fiscale”.

Di seguito viene riepilogato il calendario, aggiornato con le nuove scadenze.

Principali sanatorie	Benefici e Scadenze	Rateizzazione
<b>Rottamazione quater</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stralcio di interessi, sanzioni e aggio;</li> <li><b>30/09/2023</b> per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del Decreto Alluvioni D.L. 61/2023;<sup>1</sup></li> <li><b>30/09/2023</b> termine entro il quale l’Agenzia invierà al contribuente la <u>comunicazione di accoglimento</u> della domanda o il <u>diniego</u> motivato della stessa (31/12/2023 per i soggetti indicati nell’allegato 1 del Decreto Alluvioni D.L. 61/2023);</li> <li><b>31/10/2023</b> termine per il <u>pagamento</u> della <u>prima rata</u> o <u>dell’intero importo</u> delle somme dovute.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>numero <b>massimo 18 rate</b>;</li> <li>le <b>prime due rate</b>, con scadenza il <b>31.10.2023 e 30.11.2023</b> e saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;</li> <li>le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.</li> </ul>
<b>Regolarizzazione delle violazioni formali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rimozione delle irregolarità od omissioni;</li> <li>versamento di <b>200 euro</b> per ciascuno dei periodi di imposta;</li> <li>entro il <b>31/10/2023</b> versamento prima rata o dell’intero importo dovuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>numero massimo di 2 rate di pari importo alle scadenze del <b>31.10.2023</b> e del 31.03.2024.</li> </ul>
<b>Ravvedimento speciale delle violazioni sostanziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rimozione delle irregolarità, infrazioni o inosservanze diverse da quelle formali;</li> <li><b>riduzione</b> delle <b>sanzioni a 1/18</b> del minimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>numero <b>massimo 8 rate</b>;</li> <li>scadenza prima rata il <b>30.09.2023</b>;</li> <li>rate successive: 30.11.2023 e 20.12. 2023 poi 31.03.2024,</li> </ul>

<sup>1</sup> Per tutti gli altri contribuenti si ricorda che il termine ordinario del 30.04.2023 per la presentazione delle domande era già stato prorogato al 30.06.2023.

	<p>edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalle legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il <b>30/09/2023</b> versamento prima rata o dell'intero importo dovuto.</li> </ul>	<p>30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024.</p>
<p><b>Definizione agevolata</b> controversie tributarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>30/09/2023</b> termine per <b>presentare la domanda</b> e versare la prima o unica rata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>se l'importo da versare è pari o superiore ad euro 1.000 è consentito il rateizzo in un <b>numero massimo 20 rate</b>;</li> <li>rate in scadenza il <b>30.09.2023</b>, 31.10.2023 e 20.12.2023. Le successive scadono il 31.03, il 30.06, il 30.09 e il 20.12 di ogni anno.</li> </ul>
<p><b>Conciliazione agevolata</b> controversie tributarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>riduzione</b> delle <b>sanzioni a 1/18</b> del minimo previsto dalla legge;</li> <li><b>30/09/2023</b> termine per la <b>sottoscrizione dell'accordo conciliativo</b> e versare la prima o unica rata;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>numero <b>massimo 20 rate trimestrali</b>;</li> <li><b>versamento della prima rata entro 20 giorni</b> dall'accordo;</li> <li>rate successive alla prima da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.</li> </ul>
<p><b>Rinuncia liti in Cassazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>riduzione</b> delle <b>sanzioni a 1/18</b> del minimo edittale;</li> <li><b>30/09/2023</b> termine per la <b>rinuncia al giudizio in cassazione e accordo sottoscritto</b>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>versamento entro 20 giorni</b> dall'accordo</li> </ul>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO PENTA